

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO DD. 26/09/2016

OGGETTO: affido al docente formatore prof. Francesco Bindi di Pergine Valsugana incarico collaborazione professionale per realizzazione progetto denominato “*Realizzazione polo di eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz*”, periodo ottobre – dicembre 2016. CIG Z451B3CF82.

IL COMITATO ESECUTIVO

premesso che fin dall’anno scolastico 2013-2014 è stato attivato presso il plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz un progetto consistente in un laboratorio di informatica ludica, avvalendosi della prestazione dell’esperto docente formatore prof. Francesco Bindi di Pergine Valsugana, docente di informatica base e avanzata, formatore e progettista di corsi di formazione, con esperienza e abilità come docente-formatore sia con adulti che con utenti della fascia dell’infanzia e dell’adolescenza;

preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 2 dd. 18/01/2016, parte gestionale relativa al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione – lett. B) Gestione attività promozionali e di programmazione socio-economica sul territorio ed erogazione/gestione relativi servizi – Politiche Giovanili – prevede tra gli obiettivi in capo al Responsabile del Servizio che “particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di supporto agli Istituti Scolastici, ad esempio, [...] il polo di eccellenza scolastico di informatica”;

visto ed esaminato il progetto presentato dal prof. Francesco Bindi prot. arr. n. 31621/1.17.1 dd. 09/12/2015, agli atti del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, per la continuazione aggiornata del progetto, ora denominato “polo di eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz”, per il periodo ottobre – dicembre 2016;

dato atto che tale progetto espone una spesa complessiva di € 3.335,04 lordi complessivi, pari a n. 192 ore complessive x € 17,37/orari;

preso atto che alla prestazione del prof. Francesco Bindi non si applica l’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, della L. 24/12/2007 n. 244 (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità) e il compenso non è assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011”;

ritenuto tale progetto condivisibile, anche alla luce del positivo riscontro dell’esperienza pregressa (di durata complessiva nel triennio 2013-2015 di 480 giorni), vista la particolarità della prestazione che si intende porre in essere e per la quale non sono individuabili altri soggetti con esperienza e qualificata professionalità idonea;

richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. 1226 dd. 01/06/2016, ad oggetto “progetto “realizzazione polo eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz per il periodo ottobre – dicembre 2016”. Accertamento contributo Provincia Autonoma di Trento”, con la quale, a seguito dell’approvazione a ammissione a finanziamento del progetto da parte della Giunta Provinciale, è stata accertata al competente capitolo del Bilancio dell’Esercizio 2016 la somma di € 3.001,53 quale contributo assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento tramite il Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne per la realizzazione del progetto “polo di eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz per il periodo ottobre – dicembre 2016”;

dato atto in particolare che nella fattispecie in esame, stante comprovate ragioni tecniche, è possibile procedere ad un affidamento esterno dell’incarico in oggetto, in quanto trattasi di attività di docenza specialistica nel campo dell’informatica sia di base che avanzata, nonché nella formazione e progettazione di corsi di formazione finalizzato al miglior perseguitamento di fini istituzionali di cui si occupa l’amministrazione; ciò sulla base del presupposto che tale prestazione – per la quale è richiesto l’apporto di competenze e conoscenze specialistiche professionali specifiche, inerenti l’attività di docenza – esula inequivocabilmente dalla normale attività gestionale dell’ente (trattasi nella fattispecie di adempimenti riguardanti prestazioni di docenza oggettivamente presenti in soggetti con esperienza nel campo della formazione, con particolare riferimento all’informatica, sia nei confronti degli adulti, che degli adolescenti, che dei bambini), anche in quanto le attività richieste esulano dall’ordinaria attività amministrativa posta in essere dai Servizi dell’ente e non esistono altre figure dotate della specifica specializzazione all’interno dell’Ente a cui affidare tale specifica attività di docenza specialistica;

riscontrata quindi l’impossibilità del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione a procedere direttamente con tale prestazione, considerata l’attività propria di tale Servizio e le diverse competenze professionali dei dipendenti ad esso assegnati, come dettagliatamente evidenziato dal Responsabile del Servizio al Segretario generale con nota prot. n. 19904/1.17.1 dd. 05/09/2016, in atti;

preso atto in conclusione che, con il rilascio dell’allegato nulla osta prot. n. 21243/1.17.1 dd. 19/09/2016, il Segretario ha dichiarato l’assenza all’interno della Comunità delle professionalità necessarie, e quindi ritiene di doversi avvalere del qualificato supporto specialistico esterno all’Ente per la prestazione in oggetto, procedendo dunque all’affido dell’incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del progetto denominato “*polo di eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz*” di cui all’oggetto;

preso atto della congruità del compenso come già certificato dal nulla osta soprarichiamato;

rilevato dunque che sussistono i presupposti e le condizioni previsti dalla normativa per l’affidamento esterno diretto dell’incarico di cui all’oggetto, specificatamente il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed int., vista la tipologia e caratteristica della prestazione che si realizzerà nel periodo ottobre – dicembre 2016;

rilevato in particolare che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti e le condizioni previsti dalla Giunta provinciale nella deliberazione n. 2986 dd. 23.12.2010 ad oggetto “*Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23*”, e che pertanto si rimanda in toto a tali criteri che vengono qui fatti propri;

dato atto al riguardo che sussiste la necessità e l’opportunità per l’amministrazione di proseguire coerentemente la prestazione in questione con lo stesso soggetto, in virtù delle caratteristiche della prestazione stessa, della necessità di garantire l’efficace funzionamento del “*progetto <realizzazione polo eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz per il periodo ottobre – dicembre 2016>*” e dei suoi costi oggettivamente contenuti;

richiamato il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

visto in particolare l'art. 6, il quale stabilisce che “*La Comunità tutela e promuove le peculiarità etniche, culturali e linguistiche della popolazione mòchena presente sul proprio territorio secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme di attuazione, dalle leggi provinciali vigenti e da quanto previsto dal presente Statuto*”, e quindi “... favorisce, nell'esercizio della propria attività istituzionale, la più ampia attenzione agli interessi della minoranza linguistica mòchena”;

richiamato anche l'art. 2, comma 1, dello Statuto (Finalità), il quale recita: “*la Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia nonché ogni altro livello istituzionale e con la società civile, in tutte le sue articolazioni, rappresenta indistintamente i comuni e le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio e della relativa popolazione*”;

visto l'art. 4, c. 14-bis, del decreto-legge 13.05.2011 n. 70 come convertito dalla Legge 12.7.2011 n. 106, che consente la produzione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in luogo del Documento Unico di Regolarità Contributiva, relativamente ai contratti di forniture e servizi d'importo inferiore ad € 20.000,00;

visto l'articolo 7 “*Misure di trasparenza*”, comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08.01.2014, ad oggetto “*Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29.01.20-14, del Segretario generale della Comunità;

visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 27/01/2016 e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;

preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

visto il Bilancio di Previsione 2016, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 dd. 29 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;

visto l'articolo 77 dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa il dott. Luca Dalla Rosa, Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, in data 20 settembre 2016 esprime parere favorevole

IL PROPONENTE
- dott. Luca Dalla Rosa -

- in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data _____ esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

preso atto che questi pareri sono tutti favorevoli;

tutto ciò premesso;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di affidare, per le motivazioni tutte in premessa, al prof. Francesco Bindi, residente a Pergine Valsugana (TN), via Spolverine n. 35 Codice Fiscale BNDFNC64E14G702J – Partita IVA 02301720229, l’incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del progetto denominato “*Realizzazione polo di eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz*”, periodo ottobre – dicembre 2016, alle condizioni, patti, modalità e prezzi indicati nella documentazione progettuale in atti al Servizio, visto il nulla-osta del Segretario generale dell’Ente prot. n. 21243/1.17.1 dd. 19/09/2016 allegato A al presente provvedimento, al costo complessivo massimo di € 3.335,04 (n. 192 ore x € 17,37/orari);
2. di dare atto che alla prestazione di cui sopra non si applica l’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, della L. 24/12/2007 n. 244 (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità);
3. di dare altresì atto che il compenso per la prestazione di cui sopra non è assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione di tutti gli atti gestionali amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
5. di impegnare l’importo di € 3.335,04 a favore del prof. Francesco Bindi, residente a Pergine Valsugana (TN), via Spolverine n. 35 Codice Fiscale BNDFNC64E14G702J – Partita IVA 02301720229, quale corrispettivo per la prestazione individuata al precedente punto 1.;
6. di imputare la spesa di € 3.335,04, derivante dal presente provvedimento, al Titolo 1 (capitolo 2221 art. 20) – Missione 5 – Programma 2 – Macroaggregato 3 del Bilancio di Previsione 2016, che presenta idonea e sufficiente disponibilità;
7. di stabilire che la liquidazione ed erogazione del corrispettivo relativo all’incarico di cui al precedente punto 1. avverrà in unica soluzione a conclusione della prestazione, su presentazione di regolare fattura e di relazione finale del progetto;

8. di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2016;
9. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
10. di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
11. di disporre a' sensi dell'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 8/2012 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Consulenti e collaboratori";
12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Prot. n. 21243 /1.17.1
(da citare nella corrispondenza)

Pergine Valsugana, 19 settembre 2016

38057 PERNIGNE VALSUGANA (TN) - Piazza Gavazzi, 4 - Tel. 0461 519519 - Fax 0461 531620
www.comunita.altavalsugana.tn.it - pec:comunita.altavalsugana.tn.it
 Codice Fiscale e partita IVA 02143860225
 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a. - Trento (Codice IBAN IT 28 V 03599 01800 0000000132021)

Egregio Signor
 dott. LUCA DALLA ROSA
 Responsabile Servizio Istruzione,
 Mense e Programmazione

S E D E

OGGETTO: *Incarico di collaborazione professionale per realizzazione progetto denominato "PROSEGUIMENTO NELLA REALIZZAZIONE POLO DI ECCELLENZA SCOLASTICO DI INFORMATICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI FIEROZZO/VLAROTZ".
 Richiesta individuazione figura professionale all'interno dell'Ente o in alternativa rilascio nulla-osta per affido incarico all'esterno.
RILASCIO NULLA OSTA.*

Esaminata la richiesta prot. n. 19904/1.17.1 dd. 5 settembre 2016 di Codesto Servizio, di pari oggetto della presente, e considerato e valutato in merito:

- la specifica necessità di Codesto Servizio di individuare ed incaricare un docente formatore al fine di svolgere le attività di consulenza, coordinamento e responsabilità del progetto denominato “Proseguimento nella realizzazione polo di eccellenza scolastico di informatica del plesso scolastico di Fierozzo/Vlarotz”, periodo ottobre - dicembre 2016, emergente dalla nota che si riscontra;
- la dichiarata verifica dell'impossibilità da parte di Codesto Servizio di poter utilizzare le professionalità interne al medesimo per porre in essere l'attività prospettata;
- le competenze e la preparazione specialistica (“competenze professionali adeguate per le attività specialistiche professionali inerenti l'incarico ed oggettivamente presenti in soggetti con esperienza nel campo della formazione, con particolare riferimento all'informatica, adeguata per ogni fascia di età”) reputate necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico in argomento, prospettate nella nota di pari oggetto;
- che non esistono all'interno degli altri Servizi della Comunità figure aventi le competenze professionali e le esperienze operative in argomento, ben tratteggiate nella nota che si riscontra;
- l'individuazione e l'acquisita disponibilità del docente formatore Francesco Bindi, docente di informatica base e avanzata, formatore e progettista di corsi di formazione, con esperienza e abilità come docente – formatore per ogni fascia di età, del quale l'Amministrazione si è avvalsa per similari attività formative negli anni 2013, 2014 e 2015/2016, quale soggetto idoneo per l'espletamento dell'attività in argomento, verso un importo complessivo lordo non superiore ad € 17,37 orarie per

presunte ore 192 ore), che appare congruo in relazione al tipo di attività richiesta, alla specializzazione posseduta ed all'impegno professionale orario minimo richiesto.

Sulla base delle premesse considerazioni e valutazioni,

CONCEDE

il prescritto nulla-osta di competenza – ai sensi del Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed i. – per l'affido all'esterno al docente formatore Francesco Bindi, puntualmente generalizzato nella nota in premessa, dell'incarico di collaborazione professionale prospettato nella nota che si riscontra, per il corrispettivo lordo massimo di € 3.335,04, che appare congruo in relazione al tipo di attività, specializzazione ed all'impegno professionale richiesti.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Valerio Bazzanella -
